

# **PORT UTILITIES S.p.A.**

**Modello di Organizzazione e Gestione**

**Decreto Legislativo n. 231/2001**

**ESTRATTO**

*Parte Speciale D*

*Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*

---

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	01-12-16	Prima emissione

---

## INDICE

### PARTE SPECIALE D - ESTRATTO

1.	DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO .....	4
1.1.	Premessa .....	4
1.2.	La tipologia dei reati in materia di ricettazione e riciclaggio.....	4
1.3.	Attività sensibili .....	6
1.4.	Principi generali di condotta .....	6
1.5.	Procedure specifiche .....	8
1.6.	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni.....	8

## **1. DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO**

### **1.1. Premessa**

L'art. 25-octies del Decreto richiama i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Questa norma è stata introdotta dal D.Lgs. del 21 novembre 2007 n. 231 di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

## **OMISSIS**

### **1.2. La tipologia dei reati in materia di ricettazione e riciclaggio**

#### **a. Ricettazione (art. 648 c.p.)**

E' un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta si sostanzia nel:

- acquistare (a titolo gratuito od oneroso) denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto (ossia cose che furono utilizzate o destinate al compimento del delitto);
- ricevere tali cose;
- occultarle (nasconderle anche temporaneamente dopo averle avute a disposizione);
- intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La condotta deve essere eseguita al fine di ottenere per sé o per altri un profitto. La pena base è la reclusione sino a sei anni e la multa da € 516 ad € 10.329.

#### **b. Riciclaggio (art. 648bis c.p.)**

E' un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta si sostanzia nel:

- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. [Sostituire significa: scambiare e rimpiazzare il denaro o un'altra utilità provenienti dalla commissione di fatti criminosi con denaro, beni o altre utilità "puliti". Trasferire significa: far passare la titolarità dei beni provenienti da un reato dalla sfera giuridica di un soggetto a quella di un'altra persona mediante strumenti negoziali o forme giuridiche diverse;
- compiere altre azioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ossia compiere qualunque azione capace di ostacolare l'accertamento della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità derivanti dalla commissione di altro reato.

La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da € 5.000 ad € 25.000.

#### **c. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.)**

E' un reato comune la cui condotta consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. *Impiegare*, nel caso di specie significa investire a scopo di lucro; *attività economiche o finanziarie* sono tutte quelle idonee a procurare profitto (ad es. banche, società di intermediazione mobiliare, ecc.).

La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da € 5.000 ad € 25.000. Si procede d'ufficio.

**d. Autoriciclaggio (art. 648ter1 c.p.)**

*“ Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 7, D.lg. 152/1992, convertito, con modificazioni, dalla l. 203/1991, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648”.*

## OMISSIS

Sulla base delle condotte che sono sanzionate nella presente parte speciale, e in particolare per quelle relative alla commissione del nuovo reato di autoriciclaggio, la Società ritiene importante richiamare l'attenzione dei destinatari del Modello Organizzativo sui reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 recante la “nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n.205”.

Di seguito si richiamano i reati tributari penalmente rilevanti:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2);
- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici (art. 3);
- Dichiarazione infedele (art. 4);

- Omessa dichiarazione (art. 5);
- Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis);
- Omesso versamento di IVA (art. 10 ter);
- Indebita compensazione (art. 10 quater);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11);
- Manomissione o alterazione di apparecchi misuratori fiscali; stampa o uso di ricevute fiscali e registri falsi (art. 24).

### **1.3. Attività sensibili**

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

- utilizzo del contante al portatore per qualsiasi operazione di incasso e pagamento;
- registrazioni contabili;
- transazioni finanziarie;
- operazioni infragruppo;
- rapporti con i fornitori, partner commerciali e finanziari;
- compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali;
- predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali;
- gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali;
- sponsorizzazioni e donazioni;
- investimenti.

### **1.4. Principi generali di condotta**

Il Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati societari di cui all'art. 25 octies del Decreto;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui all'art. 25 octies del Decreto, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

E' fatto espresso obbligo di:

- assicurare la legalità dei flussi finanziari;

- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- osservare le procedure aziendali sulla qualifica e il monitoraggio dei partner e dei fornitori;
- osservare le procedure aziendali sulle transazioni finanziarie e le operazioni per cassa;
- osservare i principi di trasparenza, di tracciabilità e di correttezza nella tenuta dei documenti contabili e nella gestione dei relativi flussi finanziari;
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, predisponendo protezioni fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- informare immediatamente gli organi sociali e l'OdV di eventuali comportamenti sospetti a carico di terzi con cui la Società ha rapporti, relativi ai reati sopra elencati;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- accettare mezzi di pagamento diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari;
- accettare pagamenti, anche se effettuati tramite i normali canali bancari, provenienti da soggetti diversi dal cliente che ha originato la prestazione;
- emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti;
- duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
- omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;
- indicare, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- indicare, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) tramite una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- indicare, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso la descrizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;

- non far decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

La Società, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, oltre che dai controlli periodici effettuati dal Collegio Sindacale, si impegna a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.

Si rinvia, in ogni caso, ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale "B" del Modello Organizzativo dedicato ai Reati Societari.

## 1.5. Procedure specifiche

# OMISSIS

## 1.6. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di eseguire periodici controlli sui presidi posti a tutela delle stesse al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

PORT UTILITIES, come richiesto dal D.lgs. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui all'art. 25 octies del D.lgs. n. 231/01.